

aran

AGENZIA PER LA
RAPPRESENTANZA
NEGOZIALE
DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI

Direzione "Contrattazione 2"
U.O. Sanità

ARAN - Protocollo Uscita



N.0008330/2018 del 24/04/2018

Roma

Alla Organizzazione Sindacale

NURSIND

nazionale@pec.nursind.it

Oggetto: ipotesi di CCNL Comparto Sanità 2016-2018: errata corrige

Con riferimento e seguito alla precedente comunicazione di questa Agenzia del 17/04 u.s., pari oggetto, comunico che, nell'ambito dell'attività di verifica del testo dell'Ipotesi di CCNL in oggetto descritta nella citata ns., sono stati rilevati alcuni ulteriori limitatissimi elementi erronei, incongruenti e potenzialmente ambigui che si ritiene necessario correggere in vista dell'imminente invio alla Corte dei conti dell'Ipotesi in parola e della relativa documentazione allegata.

Si trasmette pertanto in allegato alla presente la proposta di errata corrige in parola che, al pari della precedente, sarà trasfusa nel testo del CCNL che, all'esito della procedura prevista dall'art. 47 del d.lgs. 165/2001, sarà sottoposto alla definitiva sottoscrizione delle Confederazioni ed Organizzazioni sindacali che hanno partecipato alla trattativa.

Con viva cordialità

IL PRESIDENTE

<p style="text-align: center;">Art.20 comma 6</p> <p style="text-align: center;">Trattamento economico accessorio degli incarichi</p> <p>6.Le Aziende e gli Enti prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione negativa acquisiscono, in contraddittorio, le considerazioni del dipendente interessato anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona o legale di sua fiducia. L'esito della valutazione periodica è utile per l'affidamento dello stesso o di altri incarichi.</p>	<p style="text-align: center;">Art.20 comma 6</p> <p style="text-align: center;">Trattamento economico accessorio degli incarichi</p> <p>6.Le Aziende e gli Enti prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione negativa acquisiscono, in contraddittorio, le considerazioni del dipendente interessato anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona o legale di sua fiducia. L'esito della valutazione periodica finale è [REDACTED] per l'affidamento dello stesso o di altri incarichi.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 31 comma 2</p> <p style="text-align: center;">Lavoro straordinario</p> <p>2. La prestazione di lavoro straordinario è espressamente autorizzata dal dirigente o del responsabile sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dalle Aziende ed Enti, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione. Il lavoratore, salvo giustificati motivi di impedimento per esigenze personali e familiari, è tenuto ad effettuare il lavoro straordinario.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 31 comma 2</p> <p style="text-align: center;">Lavoro straordinario</p> <p>2. La prestazione di lavoro straordinario è espressamente autorizzata dal dirigente o del responsabile sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dalle Aziende ed Enti, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione. [REDACTED]</p>

<p style="text-align: center;">Art. 40 comma 12</p> <p>Assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici</p> <p>12. Analogamente a quanto previsto dal comma precedente, nei casi in cui l'incapacità lavorativa è determinata dalle caratteristiche di esecuzione e di impegno organico delle visite specialistiche, degli accertamenti, esami diagnostici e/o delle terapie, la relativa assenza viene imputata alla malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico. In tale caso l'assenza è giustificata mediante l'attestazione di presenza di cui al comma 11, lett. a) e b).</p>	<p style="text-align: center;">Art.40 comma 12</p> <p>Assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici</p> <p>12. Analogamente a quanto previsto dal comma precedente, nei casi in cui l'incapacità lavorativa è determinata dalle caratteristiche di esecuzione e di impegno organico delle visite specialistiche, degli accertamenti, esami diagnostici e/o delle terapie, la relativa assenza viene imputata alla malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico. In tale caso l'assenza è giustificata mediante l'attestazione [REDACTED] di cui al comma 11, lett. a) e b).</p>
<p style="text-align: center;">Art. 79 comma 1</p> <p style="text-align: center;">Decorrenza e disapplicazioni</p> <p>1. Con l'entrata in vigore del presente capo ai sensi dell'art.2, comma 2, del presente CCNL (Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto), cessano di avere efficacia i seguenti articoli fatti salvi gli eventuali espressi richiami nelle nuove norme del presente capo: art. 30 del CCNL del 7/4/1999 "Trattamento economico stipendiale di prima applicazione";.....</p>	<p style="text-align: center;">Art. 79 comma 1</p> <p style="text-align: center;">Decorrenza e disapplicazioni</p> <p>1. Con l'entrata in vigore del presente capo ai sensi dell'art.2, comma 2, del presente CCNL (Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto), cessano di avere efficacia i seguenti articoli fatti salvi gli eventuali espressi richiami nelle nuove norme del presente capo: art. 30 del CCNL del 7/4/1999 "Trattamento economico stipendiale di prima applicazione" [REDACTED];.....</p>
<p style="text-align: center;">Art.86 comma 9</p> <p>Indennità per particolari condizioni di lavoro</p> <p>9. Agli operatori socio-sanitari assegnati ai reparti indicati nel comma 6, lettere a), b), c) è corrisposta un'indennità giornaliera di € 2,00.</p>	<p style="text-align: center;">Art.86 comma 9</p> <p>Indennità per particolari condizioni di lavoro</p> <p>9. Agli operatori socio-sanitari assegnati ai reparti indicati nel comma 6, lettere a), b), c) è corrisposta [REDACTED]</p>